

Assessorato INDUSTRIA, COMMERCIO ed ARTIGIANATO

Disegno di Legge

n.21 del 4-10-96

"Disciplina dei poteri espropriativi
relativi alle opere ed interventi dei
Consorzi per lo sviluppo industriale e di
servizi reali alle Imprese di cui alla L.R.
3 ottobre 1986, n.31".



Regione Puglia

ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE
SETTORE RAGIONERIA

Prot. n. 20/P/3213/U.1.

Bari, 03 OTT. 1996

All'Assessorato Regionale ICA
SETTORE INDUSTRIA
SEDE

All'Ufficio Legislativo
SEDE

Alla Segreteria della
Presidenza G.R.
SEDE

Alla Segreteria della G.R.
SEDE

REGIONE PUGLIA		
- 3 OTT. 1996		
Prot. N. <u>20/1826</u>		
Cat.	Cl.	Fasc.

Oggetto: S.D.D.L. (codice cifra) 'DISCIPLINA DEI POTERI ESPROPRIATIVI
RELATIVI ALLE OPERE ED INTERVENTI DEL CONPRZI PER LO SVILUPPO
INDUSTRIALE E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE DI CUI ALLA L.R. 3 OTTOBRE 1986, n. 31.
(L.R. 17/77 art. 20, comma 4 - regolamento delibera G.R. 395/94 art. 4 e 6)

Si restituisce, in allegato, lo Schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto di questo Settore.

Il Dirigente Coordinatore
del Settore Ragioneria
(Dott. Carlo STOLIANI)

RELAZIONE

La possibilità per i Consorzi Industriali di avvalersi delle dichiarazioni ex lege di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per l'attuazione di iniziative volte a realizzare infrastrutture e per l'esproprio di aree da destinare a nuovi stabilimenti industriali e connesse pertinenze, e di regolamentare i procedimenti espropriativi era prevista rispettivamente dagli artt. 50 e 53 del D.P.R. n. 218 del 1978 (prorogata dall'art. 17 della legge n. 64 del 1986 ed abrogata con la scadenza del termine del 31.12.1993 contenuta dall'art. 4 delle legge n. 488 del 19.12.1992).

Successivamente, l'art. 10 del D.L. n. 123 del 24.4.1995, reiterato dall'art. 11 del D.L. n. 244 del 23.6.1995, convertito nella legge n. 341 dell' 8.8.1995, ha testualmente disposto: "per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate apposite norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'art. 53 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6.3.1978".

Pertanto, si rende necessario adottare apposita normativa regionale per la disciplina del potere di esproprio e degli adempimenti connessi onde evitare vuoti legislativi che penalizzerebbero le attività private e pubbliche strumentali alla crescita produttiva ed occupazionale del territorio.



Art. 1**FINALITA'**

- 1. Sono disciplinate dalla presente legge le procedure per l'espropriazione per pubblica utilità di immobili occorrenti per l'esecuzione di opere e di interventi, di competenza dei Consorzi per lo Sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese di cui alla L.R. 3 ottobre 1966, n. 31.**



ART. 2**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER GLI INTERVENTI DI
COMPETENZA DEI CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE**

1. Ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale e Servizi reali alle imprese di cui alla L.R. 3.10.1986 n. 31, disciplinati dall'art.36 della L. 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della realizzazione delle opere e delle infrastrutture, le disposizioni previste dagli artt. 37 (disposizioni di pubblica utilità e di urgenza); 38 (acquisizione delle aree); 39 (espropriazioni); 40 (deleghe in materia di espropriazioni) della L.R. 16.9.85, n. 27.



ART. 3**RINVIO A NORME STATALI**

4. Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano a tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi disciplinati dalla presente legge

2. Per i procedimenti espropriativi di cui alla presente legge si applicano, per quanto non previsto dalla legge 22.10.1971 n. 865, le norme di cui alla legge 25.6.1865 n. 2359.

3. Per la determinazione delle indennità di espropriazione relative ad aree edificabili si applicano le norme stabilite dall'art. 5 bis della L. 8.8.92 n. 359.



ART. 4**NORME PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI**

- 1.** Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22.10.1971 n. 865 provvede direttamente l'Ente espropriante nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali.
- 2.** Nel caso in cui la esecuzione dell'opera o dell'intervento venga affidata, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad un Ente strumentale, all'adempimento di cui al precedente comma e alle relative spese provvede l'Ente affidatario in nome e per conto dell'Ente espropriante.




7.

ART. 5

POTERI SOSTITUTIVI

1. Per l'esecuzione delle opere finanziate dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione e gli altri Enti pubblici, ivi compresi quelli territoriali come Province e Comuni, nonché gli Enti pubblici non territoriali, sono tenuti alla stretta osservanza dei termini previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per gli adempimenti di loro competenza, concernenti i procedimenti amministrativi.
2. Nel caso in cui gli adempimenti di cui al I comma non vengano adottati nel termine massimo di 60 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine previsto per i singoli adempimenti, la G.R., su segnalazione di chi vi abbia interesse o, d'ufficio, sentito l'Assessore al ramo, diffida l'Ente obbligato a provvedere con ogni immediatezza e comunque entro il termine perentorio di 30 gg. decorrenti dalla ricezione della diffida stessa.
3. Scaduto inutilmente tale termine, la G.R. nomina entro 30 gg. un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti necessari individuati di volta in volta dalla Giunta Regionale entro i successivi 30 gg. dalla data della nomina.
Dell'avvenuta nomina del Commissario è data immediata notizia agli interessati.
4. Gli Enti delegati di cui all'art. 40 della L.R. 27/85, dal momento della nomina del Commissario, non possono adottare alcun provvedimento relativo alla delega.
Al Commissario ad acta per l'espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti tutti i poteri dell'Ente Organo competente inadempiente in



materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare, per l'istruttoria della pratica, gli uffici dell'Ente.

5. Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, gravano sul bilancio dell'Ente obbligato.



ART. 6

DICHIARAZIONE DI URGENZA

1. La presente legge regionale é dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla IV Commissione

Consiliare il P. 10 P. 6

